

Allegato A

1. Livelli ottimali concordati, proposti dai Comuni, per i quali è ammessa la presentazione della domanda, in quanto rispettano le condizioni per la concessione del contributo ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002 e dell'articolo 2 della presente deliberazione:

- Aulla, Casola L. Comano, Fivizzano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana N., Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca L., Zeri (la domanda deve essere presentata dal Presidente della Comunità Montana della Lunigiana);
- Camporgiano, Gastiglione Garf.na, Giuncugnano, Minucciano, Piazza al Serchio, San Romano Garf.na, Vagli Sotto, Villa Collemantina (la domanda deve essere presentata dal Presidente della Comunità Montana della Garfagnana);
- Careggine, Castelnuovo Garf.na, Fosciandora, Galliciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Vergemoli (la domanda deve essere presentata dal Presidente della Comunità Montana della Garfagnana);
- Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico (la domanda deve essere presentata dal Sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli);
- Volterra, Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo;
- Pontedera, Chianni, Lari, Calcinaia, Palaia, Capannoli, Cascana Terme, Lajatico, Peccioli, Ponsacco, S.Maria a Monte, Terricciola, Crespina;
- Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce (la domanda deve essere presentata dal Sindaco del Comune di Castagneto Carducci);
- Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto (la domanda deve essere presentata dal Sindaco del Comune di Suvereto);
- Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada (la domanda deve essere presentata dal Presidente della Comunità Montana Colline Metallifere);
- Manciano, Pitigliano, Scansano, Sorano (la domanda deve essere presentata dal Presidente della Comunità Montana Colline del Fiora);
- Montepulciano, Chianciano Terme, Sarteano, Cetona, San Casciano dei Bagni (la domanda deve essere presentata dal Presidente della Comunità Montana Cetona);
- Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Quirico d'Orcia (la domanda deve essere presentata dal Presidente della Comunità Montana Amiata Senese);
- Castelnuovo Berardenga, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti (la domanda deve essere presentata dal Sindaco del Comune di Castelnuovo Berardenga);

- Asciano, Buonconvento, Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso (la domanda deve essere presentata dal Sindaco del Comune di San Giovanni d'Asso);
- Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Radicondoli (la domanda deve essere presentata dal Presidente della Comunità Montana Val di Merse)
- Murlo, Sovicille;
- Trequanda, Sinalunga, Torrita di Siena;
- Capolona, Subbiano, Castiglion Fibocchi;
- Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, San Sepolcro, Sestino;
- Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna; Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla;
- Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, Palazzuolo sul Senio, Vaglia, Vicchio, Barberino del Mugello, Marradi, Firenzuola, Scarperia (la domanda deve essere presentata dal Presidente della Comunità Montana Mugello);
- San Godenzo, Dicomano, Londa, Rufina, Pelago, Pontassieve, Reggello;
- Vaiano, Vernio, Cantagallo (la domanda deve essere presentata dal Sindaco del Comune di Vaiano);
- Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Piteglio;

Per il livello ottimale proposto dai Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano la domanda di integrazione del contributo forfetario iniziale conseguito nell'anno 2002 (dalla Comunità Montana Amiata Grossetana) non può essere presentata, in quanto detto contributo è stato già conseguito nella misura massima ammissibile, pari a 300.000,00 euro.

2. Modalità e criteri applicabili per casi particolari

In relazione all'integrazione dell'ambito territoriale della Comunità Montana della Val di Merse, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2002, n. 253:

A) la Comunità Montana della Val di Merse può presentare la domanda di integrazione del contributo forfetario iniziale già conseguito nell'anno 2002 con decreto dirigenziale n. 7003 del 2002 per il livello ottimale concordato tra i Comuni di Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano e Radicondoli; l'eventuale concessione di detto contributo in fase transitoria non vincola la Regione, in sede di definizione del programma di riordino territoriale, ad applicare la deroga di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001, relativa alla dimostrazione della capacità organizzativa per livelli ottimali con popolazione complessiva inferiore a 10.000 abitanti. Per la concessione del contributo, è sufficiente che il livello ottimale abbia iniziato, entro la data di presentazione della domanda, almeno una gestione associata, ulteriore rispetto a quelle per le quali è stato conseguito il contributo per l'anno 2002;

- B) i Comuni di Murlo e di Sovicille possono presentare la domanda di contributo forfetario iniziale per l'anno 2003. Per la concessione del contributo, è necessario che il livello ottimale proposto abbia iniziato, entro la data di presentazione della domanda, l'esercizio associato rispettando le condizioni e i requisiti richiesti dalla presente deliberazione, compreso quello relativo al punteggio minimo previsto dall'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002;
- C) i due livelli ottimali suddetti possono, in alternativa, proporre, entro la data di presentazione della domanda, la rideterminazione del livello ottimale concordato, a condizione che questo comprenda tutti i Comuni facenti parte dell'ambito territoriale della Comunità Montana Val di Merse, come risultante dal decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2002, n. 253; in tal caso, la domanda di contributo sarà considerata ammissibile solo se formulata dalla Comunità Montana Val di Merse e, per la concessione del contributo, è sufficiente che il livello ottimale abbia iniziato, entro la data di presentazione della domanda, almeno una gestione associata, ulteriore rispetto a quelle per le quali è stato conseguito il contributo per l'anno 2002 dalla Comunità Montana Val di Merse; per il calcolo del limite di 300.000,00 euro di cui all'articolo 7, comma 6, della presente deliberazione si tiene conto del contributo conseguito nell'anno 2002 dalla Comunità Montana Val di Merse;
- D) la presentazione sia di domanda ai sensi di uno dei punti A) o B) sia di domanda ai sensi del punto C) comporta l'inammissibilità di tutte le domande presentate;
- E) in caso di presentazione di entrambe le domande di cui ai punti A) e B) e di concessione del contributo, per il calcolo del limite di 300.000,00 euro di cui all'articolo 7, comma 6, della presente deliberazione si tiene conto del contributo conseguito nell'anno 2002 dalla Comunità Montana Val di Merse e di quelli attribuibili ad entrambi i livelli ottimali; ove detto limite sia superato, i due contributi per l'anno 2003 sono ridotti in misura proporzionale.